

Fattura elettronica

Operazioni di versamento semplificate con incasso per l'erario il 20 del mese successivo al trimestre solare  
In caso di mancato pagamento scatta una sanzione che va dal 100 al 500% del tributo non corrisposto

# Bollo sprint sulla e-fattura ma restano i nodi su solidarietà e cessioni all'estero

**Matteo Balzanelli**  
**Massimo Sirri**

Le nuove modalità d'assolvimento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche, il cui ammontare è determinato direttamente dalle Entrate, semplificano la vita dei contribuenti, assicurando benefici effetti per l'Erario che incasserà il tributo il 20 del mese successivo a ciascun trimestre solare, anziché entro 120 giorni dalla fine dell'esercizio (termine che resta valido per gli altri atti, documenti e registri informatici utilizzati durante l'anno).

**Bollo per le e-fatture**  
Per le fatture elettroniche emesse a partire dal 1° gennaio, in seguito alle modifiche apportate all'articolo 6, comma 2 del Dm 17 giugno 2014 dal Dm del 28 dicembre scorso, l'importo da versare sarà comunicato direttamente nell'area riservata del soggetto passivo, il quale potrà eseguire il pagamento utilizzando l'F24 precompilato dall'Agenzia oppure servirsi dell'apposita funzionalità presente nell'area, con addebito su conto corrente bancario o postale. È

immaginabile che, vista la tempistica di liquidazione e versamento, il calcolo sarà eseguito con procedure automatizzate, tenendo conto, come peraltro precisa la norma, dei dati presenti nelle fatture trasmesse allo Sdi e contenuti nella sezione «Dati generali», campo «Dati bollo», delle specifiche tecniche del formato Xml.

Si ritiene pertanto che, in questa fase, non sarà eseguita alcuna indagine sulla correttezza di tali indicazioni né alcun incrocio con altre informazioni contenute nella fattura, per esempio, con quelle relative alla natura dell'operazione, analisi che potrebbe rivelarne il mancato assoggettamento a imposizione.

Molti dei codici «Natura» dell'operazione, infatti, sono relativi a cessioni/prestazioni soggette a tale imposta (in quanto escluse da Iva), ma senza un compiuto esame del documento non è possibile stabilire se il tributo sia effettivamente dovuto (basti pensare che con il codice N3 sono individuate sia le «vere» cessioni all'esportazione, esenti da bollo, sia le cessioni/prestazioni nei confronti degli esportatori abituali che, invece, sono

soggette a tale imposta).

**Esterometro e autofattura**  
In ogni caso, l'intervento normativo avrebbe potuto rappresentare l'occasione per una complessiva rivisitazione della disciplina e per regolare alcune fattispecie.

Per le operazioni nei confronti di soggetti esteri, per esempio, non è dovuta la compilazione dell'esterometro (punto 9.4 del provvedimento 89757/2018) se si trasmette allo Sdi il file della fattura, indicando nel campo «Codice destinatario» il codice convenzionale (XXXXXXX). Qualora si tratti di documenti soggetti a bollo (perché contengono l'addebito di una somma esclusa dalla base imponibile, in ipotesi), dovrebbe essere possibile considerare queste fatture come elettroniche ai fini del tributo, conteggiandole nella determinazione dell'ammontare da versare entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre.

Considerato poi che anche le autofatture sono fatture in senso «tecnico», le stesse conclusioni potrebbero valere nel caso dell'emissione di un'autofattura in presenza, per esempio, di un servizio da

un soggetto extra-Ue (una prestazione esente, per esempio).

Qui, occorrono due precisazioni:

- la prima è che si possa evitare l'esterometro se s'invia allo Sdi l'autofattura Xml (non vedendosi motivi ostativi, la soluzione va avallata al più presto);
- la seconda è che, in tal modo, il documento trasmesso rientri fra quelli rilevanti ai fini del calcolo del bollo.

**Le responsabilità**  
A livello di sistema, inoltre, le regole non paiono allineate alle nuove modalità di documentazione delle operazioni.

Una considerazione è relativa alle conseguenze del mancato versamento dell'imposta «liquidata» dalle Entrate. In quest'ipotesi, l'unico responsabile dovrebbe essere l'emittente della fattura elettronica, senza possibilità di chiamare in causa il destinatario del documento, come previsto, in via generale, dall'articolo 22 del Dpr 642/1972.

Ma cosa succede, invece, se chi riceve il documento si accorge che, sulla fattura elettronica ricevuta,

non è contenuta l'annotazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo, nonostante la stessa risulti dovuta?

La norma (ancora l'articolo 22, Dpr 642/72) non è stata modificata e dispone la solidarietà del destinatario della fattura, con possibilità di regolarizzazione entro 15 giorni dal ricevimento del documento al fine di sfuggire alle sanzioni previste (dal 100 al 500% del tributo). Siccome la procedura prevede la presentazione del documento da regolarizzare alle Entrate, la stessa non pare aggiornata alla disciplina della fattura elettronica.

Una soluzione, tuttavia, non pare attuabile se non in via legislativa, magari prendendo spunto da quanto indicato (nelle risposte alle Faq) per l'integrazione delle fatture elettroniche in inversione contabile. Con l'occasione, potrebbero anche essere rivisti i termini per il pagamento del tributo da regolarizzazione, ammettendo il versamento entro il 20 del mese successivo al trimestre in cui è eseguita la sistemazione dell'errore, anziché nel ristretto termine di 15 giorni dalla ricezione del documento errato.



**L'E-BOOK**  
È Ttt  
Ttt  
rate  
[www.ilssole24ore.com/ebook](http://www.ilssole24ore.com/ebook)

**LE INIZIATIVE DEL SOLE**

«E-fattura24»,  
risposte  
immediate  
ai professionisti

Aggiornarsi online su tutte le procedure della fatturazione elettronica per le imprese e i professionisti: con il format del Sole24Ore «E-fattura24», si può adesso avere una risposta immediata e restare aggiornati anche su archiviazione e conservazione dei documenti e, in generale, sulla digitalizzazione dei processi. «E-fattura24» si trova all'indirizzo [www.e-fattura24.com](http://www.e-fattura24.com). Il nuovo prodotto è articolato in schede di sintesi, curate da un team coordinato da **Beneditto Santacrose**.

**Focus** di «E-fattura24» è la sezione «Casi e soluzioni»: una rassegna delle casistiche relative a beni e servizi oggetto di fatturazione e delle relative soluzioni applicative, curate da **Pierpaolo Ceroli** insieme a un pool di professionisti. Si può inoltre accedere all'archivio dei quesiti risolti dell'Espresso risponde e degli altri quesiti inviati dai lettori e dai clienti alle diverse piattaforme del Gruppo 24 Ore.

I clienti avranno anche la possibilità di inviare i propri quesiti agli esperti. A corredo degli strumenti operativi, la selezione di tutti i provvedimenti, compresi quelli dell'agenzia delle Entrate. «E-fattura24» consente l'accesso ai corsi e-learning dedicati al tema accreditati dall'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. «E-fattura24» è venduto in **abbonamento per un anno**, fino al 31 dicembre 2019 ed è disponibile in **offerta lancio** a 99 euro (Iva esclusa).

Oltre agli articoli quotidiani del Sole 24 Ore, su **Norme & Tributi** tutti i lunedì e i giovedì ci sono pagine speciali dedicate alla fatturazione elettronica. Online si possono consultare le risposte degli esperti, al sito [www.ilssole24ore.com/forumfattura](http://www.ilssole24ore.com/forumfattura). Il forum è chiuso ai nuovi quesiti ma le risposte alle domande già inviate continuano a essere pubblicate regolarmente.

## LE PROCEDURE SPECIALI

# Negli scambi con San Marino vive la copia di carta

I visti con il Titano condizionano la procedura da seguire

**Giampaolo Giuliani**

Nella disciplina Iva le operazioni di interscambio con San Marino sono contraddistinte da procedure del tutto simili, ma non identiche, a quelle previste in ambito comunitario e, al pari di queste, non subiscono delle variazioni con l'introduzione della fatturazione elettronica.

**Fatture cartacee**  
Dal 1° gennaio gli operatori nazionali che intrattengono rapporti di interscambio di beni con operatori sammarinesi devono continuare a ricevere o a emettere fatture cartacee su cui l'ufficio tributario della Repubblica di San Marino appone il proprio timbro.

L'acquisizione da parte dell'operatore italiano della fattura di ven-

dita o di acquisto munita del visto dell'ufficio tributario sammarinese costituisce infatti prova inconfutabile dell'avvenuta importazione o esportazione dei beni tra Italia e San Marino. Chiaro in questo senso il decreto ministeriale del 4 dicembre 1993.

**Gli scambi di beni**  
Non essendo obbligati all'emissione delle fatture elettroniche, gli operatori nazionali quando realizzano vendite o acquisti con residenti in San Marino devono predisporre il cosiddetto esterometro, previsto dall'articolo 1, comma 3-bis, del Dlgs 127/2015.

Tuttavia, quest'ultimo adempimento è superabile, almeno per quanto riguarda la fatturazione attiva. Infatti nel provvedimento del direttore delle Entrate del 30 aprile 2018, al paragrafo 9.4, è previsto che è possibile evitare la compilazione dell'esterometro inviando al Sistema di interscambio una fattura elettronica con i dati del cliente estero (nel nostro caso del-

l'operatore sammarinese) apponendo nel codice destinatario «XXXXXXX».

Ovviamente, il soggetto non residente non potrà ricevere dal Sistema di interscambio la fattura elettronica, né potrà prenderne visione nell'area riservata dell'agenzia delle Entrate a cui non può accedere, per cui è necessario che gli sia inviata una della fattura in formato cartaceo (oppure in un formato elettronico che il destinatario tradurrà su carta, ad esempio in Pdf), così da poterla presentare in triplice copia all'ufficio tributario di cui una copia (munita di visti) dovrà essere riconsegnata al cedente italiano.

Al contrario, per gli acquisti presso operatori sammarinesi, gli operatori italiani non possono evitare la compilazione dell'esterometro. Al massimo, nel caso in cui assolvano l'imposta mediante il meccanismo dell'inversione contabile, possono inviare al Sistema di interscambio un documento elettronico realizzato sulla base della fattura

ricevuta dal fornitore sammarinese munita del visto dell'ufficio tributario sammarinese; non si tratta comunque di un obbligo ma di una semplice possibilità.

**Iva prepagata**  
È bene tuttavia ricordare come negli acquisti da San Marino il decreto del 24 dicembre 1993 contempla anche la possibilità di assolvere l'imposta mediante fatture con Iva prepagata che, se munite del timbro dell'ufficio tributario e dell'agenzia delle Entrate di Pesaro, sono parificate ai fini degli adempimenti a fatture emesse da operatori italiani. Ciononostante, l'operatore italiano sarà tenuto a compilare l'esterometro.

**Le prestazioni di servizi**  
Diversamente dalle operazioni di interscambio di beni, per quel che attiene le prestazioni di servizi, le transazioni con operatori sammarinesi devono essere trattate alla stregua delle operazioni realizzate con altri operatori extracomunita-

ri.

Pertanto, analogamente a quanto può accadere ad esempio con operatori svizzeri, il prestatore italiano può emettere la fattura elettronica nei confronti del committente operatore sammarinese con «XXXXXXX» nel codice destinatario per evitare la compilazione dell'esterometro.

In questo caso è sufficiente l'invio di una sola copia cartacea, posto che il prestatore italiano non deve acquisirne una copia vistata dall'ufficio tributario.

Allo stesso modo, nel caso in cui il committente soggetto passivo stabilito in Italia riceva una prestazione di servizi ivi territorialmente rilevante, non avendo la necessità di acquisire una fattura proveniente dal prestatore sammarinese, in quanto è obbligato ad autofatturarsi, potrà emettere un documento elettronico da inviare al sistema di interscambio. Ad ogni modo non potrà evitare di compilare l'esterometro.

IN EDICOLA E IN LIBRERIA

E-BOOK DISPONIBILE SU  
WWW.SHOPPING24.IT  
E SUI PRINCIPALI STORE ONLINE

Aspenia

Rivista di Aspen Institute Italia  
diretta da Marta Dassù

Il secondo tempo di Trump

Un new deal per l'Euroamerica

L'economia reggerà?

Che succede a sud del Rio Grande

IN EDICOLA CON IL SOLE 24 ORE A € 12,00\*

Aspenia

Il secondo tempo di Trump

Un new deal per l'Euroamerica

L'economia reggerà?

Che succede a sud del Rio Grande

83

Che succede a sud del Rio Grande

\*Oltre al prezzo del quotidiano.